

REGNO UNITO**Corte suprema, sentenza *R (on the application of Hallam) (Appellant) v Secretary of State for Justice (Respondent)*; *R (on the application of Nealon) (Appellant) v Secretary of State for Justice (Respondent)*, [2019] UKSC 2, del 30 gennaio 2019, sul diritto al risarcimento per condanne annullate**

04/02/2019

Il caso deciso dalla Corte suprema riguardava il diritto al risarcimento delle persone nei cui confronti si sia emessa una dichiarazione di colpevolezza penale successivamente annullata poiché revocata in dubbio.

La *section 133* del *Criminal Justice Act 1988* ha istituito il diritto al risarcimento nei casi di errore giudiziario là dove venga ritenuto opportuno dal Ministro di giustizia. Al momento dell'entrata in vigore della norma, la locuzione "errore giudiziario" non aveva una definizione univoca nell'ordinamento. La locuzione era stata poi introdotta con la sentenza *R (Adams) v Secretary of State for Justice*, emessa dalla Corte suprema nel 2011¹. In quella sentenza, la massima corte britannica aveva dapprima delineato quattro categorie di situazioni: (1) le prove nuove dimostrano chiaramente che l'imputato che è stato condannato è in realtà innocente; (2) le prove nuove mettono in dubbio le prove contro l'imputato in misura tale che non è possibile fondare alcuna dichiarazione di colpevolezza su di esse; (3) le prove nuove mettono in dubbio la dichiarazione di colpevolezza, poiché, se fossero state presentate al momento del processo, nessuna giuria ragionevole avrebbe dichiarato colpevole l'imputato; e (4) vi sono state delle irregolarità gravi nelle indagini relative al reato o nello svolgimento del processo, di talché è stata emessa una dichiarazione di colpevolezza nei confronti di una persona che non sarebbe dovuta essere dichiarata colpevole. La Corte aveva poi affermato che l'errore giudiziario si ha nelle fattispecie contemplate dalle prime due categorie.

In reazione alla sentenza, il legislatore aveva modificato il *Criminal Justice Act 1988* (per mezzo dell'*Anti-Social Behaviour, Crime and Policing Act 2014*), onde limitare la sussistenza dell'errore giudiziario alla prima categoria di cui sopra; inoltre, aveva introdotto una definizione legislativa dell'"errore giudiziario" secondo cui il fatto nuovo, o nuovamente scoperto, doveva obbligatoriamente dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'individuo in questione non aveva commesso il reato.

Inoltre, nel 2013, la Corte EDU aveva emesso la pronuncia *Allen c. Regno Unito*², in cui aveva stabilito che i casi rientranti nella categoria *sub (3)* non davano luogo ad alcuna violazione del

¹ [2011] UKSC 18.

² Ric. n. n. 25424/09, del 12 luglio 2013.

diritto alla presunzione di innocenza sancito dall'art. 6, comma 2. Si ricordi che la *section 2(1)* dello *Human Rights Act 1998*, la legge che traspone la CEDU nell'ordinamento britannico, obbliga le corti nazionali, tra cui anche la Corte suprema, a "prendere in considerazione" la giurisprudenza della Corte EDU pertinente al caso.

Nella specie, i ricorrenti davanti alla Corte suprema, Hallam e Nealon, avevano trascorso, rispettivamente, circa sette e diciassette anni in carcere prima dell'annullamento delle loro condanne, in quanto queste erano state messe in dubbio alla luce di nuove prove. I due uomini avevano chiesto un risarcimento ai sensi della precitata *section 133* del *Criminal Justice Act 1988*. Nella specie, il Ministro della giustizia aveva respinto le richieste in quanto le nuove prove non integravano la condizione di dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, che gli uomini non avevano commesso i reati in questione.

I ricorrenti argomentavano che l'obbligo che le nuove prove dimostrassero, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'individuo non aveva commesso il reato, pena l'impossibilità di chiedere un risarcimento, era incompatibile con l'art. 6, comma 2, della CEDU. Le ragioni dei ricorrenti erano state respinte in primo ed in secondo grado.

La Corte suprema, riunitasi eccezionalmente in un collegio di sette giudici, ha confermato l'esito raggiunto dalle corti inferiori con una maggioranza di cinque giudici contro due³. Il *judgment* principale è stato redatto da *Lord Mance*. *Lady Hale* ed i *Lords Wilson, Hughes e Lloyd Jones* hanno depositato opinioni concorrenti. I *Lords Reed e Kerr* hanno redatto opinioni dissenzienti.

In sintesi, la Corte suprema ha dovuto decidere se seguire quanto disposto nella propria giurisprudenza, e segnatamente nella sentenza *Adams*, oppure in quella della Corte di Strasburgo (sentenza *Allen*), tenendo conto peraltro dell'introduzione della definizione legislativa dell'errore giudiziario nel 2014.

Ad avviso della maggioranza, il quesito circa la sussistenza di un nesso tra l'imputazione penale e, ad esempio, procedimenti di diritto civile insorgenti sulla base degli stessi fatti distoglieva l'attenzione dalla vera questione, ovvero se la corte, nel trattare la questione civile, avesse suggerito che il procedimento penale si sarebbe dovuto decidere in altro modo. In caso affermativo, la corte avrebbe esorbitato dal proprio ruolo. Non vi era alcun motivo per discostarsi dalla sentenza *Adams*, né di seguire in questo caso la giurisprudenza della Corte EDU, se e nella misura in cui quest'ultima corte potesse essersi pronunciata in senso più espansivo.

In ogni caso, secondo la maggioranza, l'art. 6, comma 2 CEDU era pertinente, ma non ne conseguiva automaticamente che la Corte EDU avrebbe riscontrato una violazione. La giurisprudenza della Corte di Strasburgo sulla questione è tuttora in corso di evoluzione; inoltre, sarebbe stato inopportuno emettere una dichiarazione di incompatibilità in un procedimento intentato da un individuo al quale la Corte EDU, probabilmente, non avrebbe riconosciuto la fondatezza della violazione denunciata (ricordando che la fattispecie era analoga a quella del caso

³ Il testo della decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2016-0227-judgment.pdf>.

Allen, in cui la Corte di Strasburgo non aveva, appunto, riscontrato alcuna violazione). Per la maggioranza, la Corte EDU non aveva ancora trattato la questione dei motivi per cui non era ammissibile richiedere prove a dimostrazione dell'innocenza di un individuo, ma era, invece, ammissibile richiedere prove che stabilissero che il richiedente non poteva essere stato ragionevolmente condannato. Infine, era auspicabile l'interpretazione uniforme dell'art. 6, comma 2, questione per cui era necessario l'intervento da parte della Corte EDU.

Può essere interessante sottolineare che ciascuno dei giudici ha addotto proprie motivazioni circa le situazioni in cui è possibile discostarsi dalla giurisprudenza della corte di Strasburgo: ora per rifiutare la pertinenza delle stesse pronunce; ora rilevando che la giurisprudenza CEDU non è coerente – tesi sostenuta dalla maggioranza, nonostante la sentenza *Allen* sia stata emessa dalla Grande Camera del giudice europeo –; ora sottolineando che la pronuncia della Corte di Strasburgo non aveva ben compreso od aveva ommesso un aspetto fondamentale del diritto britannico rilevante; ora facendo valere che la posizione della Corte EDU non era per niente in linea con quella delle corti nazionali; ora per precisare che la giurisprudenza europea non influiva sull'esito finale del caso; ora per denunciare il fatto che la pronuncia della Corte di Strasburgo poggiava su motivazioni poco solide; ora per censurare la pronuncia come del tutto errata. Si tratterebbe pertanto del primo caso in cui la Corte suprema, o almeno alcuni giudici della stessa, sembra giustificare un discostarsi dalle pronunce Corte EDU per il semplice motivo che non se ne condivideva il disposto.

Sarah Pasetto